

Circolare n. 1/2013
Provvedimento n. 20 del 28 giugno 2013

Alle signore/ai signori Dirigenti

Alle signore/ai signori Titolari di posizione
organizzativa e di Alta professionalità

e, per conoscenza

Al signor segretario generale

Oggetto: acquisizione di beni e servizi mediante mercato elettronico

Gentili collaboratrici e collaboratori,

ritengo di dover ritornare sul tema degli acquisti mediante il mercato elettronico, di cui si è trattato con le circolari n. 5/2012 ([CIRC 05-2012](#)), n. 6/2012 ([CIRC 06-2012](#)) e l'atto organizzativo n. 06/2013 ([AO 06-2013](#)), in quanto da più parti vengono posti diversi quesiti, anche in merito al rapporto fra spese in economia autonome e mercato elettronico.

E' opportuno, innanzitutto, rimarcare che la possibilità di fare ricorso alle spese in economia, ex art. 125 Codice, **con acquisti autonomi**, residua solo nei limitati casi in cui non sia possibile oggettivamente effettuare gli acquisti in economia con il mercato elettronico ex art. 328 Codice dei contratti, e, com'è ovvio, entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa amministrazione (vedi nel nostro caso l'art. 41 del regolamento per la disciplina dei contratti).

Detto altrimenti, l'acquisizione autonoma in economia di beni e servizi presuppone **la non reperibilità dei beni o servizi nel mercato elettronico**.

Ne consegue, sotto l'aspetto operativo, che **la determinazione a contrattare per l'acquisizione** del bene con cottimo fiduciario o mediante affidamento diretto, deve dare dimostrazione che:

1) il bene o il servizio richiesto non è presente nel mercato elettronico e non può essere sostituito con altro bene o servizio presente, indicandone le specifiche ragioni [formule: “*considerato che il suddetto bene/servizio non è presente nel mercato elettronico*”; oppure “*dato atto che il suddetto bene/servizio è presente nel mercato elettronico, ma si appalesa inidoneo rispetto alle necessità di questo Servizio in quanto manca delle seguenti qualità essenziali per le necessità cui deve essere destinato:*”].

In difetto di siffatta rigorosa motivazione, l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse dal mercato elettronico, comporta la **nullità** del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 135/ 2012, e le connesse **responsabilità** per il dirigente che ha disposto l'acquisizione;

2) il bene o servizio rientra in una delle ipotesi previste dal regolamento provinciale in cui, per tipologia e valore, è possibile procedere all'acquisizione in economia [formula: “*considerato che il suddetto bene/servizio rientra, per tipologia e valore, fra quelli acquisibili in economia ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett...) del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti*”].

La previsione e poi l'acquisizione in economia con il Mercato elettronico deve essere prevista e gestita nel **registro provinciale per gli acquisti in economia** [DO 01-2012](#), ragione per cui, all'atto

Il Direttore generale

dell'adozione della relativa determinazione a contrattare, occorre attivare la specifica funzionalità (campo dell'impegno da completare con l'indicazione della voce da 1 a 61 del registro).

Ho il piacere di informarvi che sarà attivata, a breve, **una sezione ad accesso riservato per le FAQ** in questa materia, cui risponderà il servizio gare e contratti. Dell'attivazione della sezione, raggiungibile dall'intranet, si darà apposito avviso, con le relative istruzioni per il suo utilizzo.

In calce alla presente circolare, troverete **una prima raccolta di domande e risposte**.

Ringrazio il servizio gare e contratti e, in particolare, il dott. Stefano Pozzer per la collaborazione.

Con l'occasione, è opportuno ricordare, in sintesi, quanto segue:

- i. il mercato elettronico è **regolato dall'art. 328** del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici n. 207 del 2010;
- ii. l'art. 335 del suddetto Regolamento n. 207 stabilisce che, al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328.
- iii. a decorrere dal 9 maggio 2012, **per gli acquisti sotto la soglia comunitaria**, il ricorso ai mercati elettronici è **obbligatorio** per le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e, quindi, anche **per gli enti locali**.

In base alle ricordate norme, per le amministrazioni diverse da quelle statali, tuttavia, vi è la possibilità di scegliere **tra le diverse tipologie di mercato elettronico** richiamate dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010, e, quindi, fra il Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA.) gestito da Consip, il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice dei contratti.

Le suddette diverse tipologie di mercato elettronico consentono alle pubbliche amministrazioni di effettuare l'acquisto di beni e/o servizi che hanno caratteristiche generalmente disponibili sul mercato.

Per il momento, l'unica possibilità per questa Provincia è il Me.PA, ma è bene sempre consultare l'elenco nazionale delle centrali di committenza, disponibile all'indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sistemaarete/centrali_committenza.html

Come più volte chiarito, sotto soglia comunitaria c'è la possibilità di acquistare beni e/o servizi con il mercato elettronico, ricorrendo (anche) alle **procedure di acquisto in economia** ex art. 125 e ss. D.Lgs. 163/2006.

In questo caso, **devono essere rispettati** i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e i vincoli previsti dall'art. 41 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

Per quanto riguarda le **modalità di acquisizione**, è opportuno ricordare che, oltre all'ordine diretto che permette di acquisire sul mercato elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.d.O.), con la quale è possibile negoziare i prezzi e le condizioni migliorative o le specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi *on line*.

Anche in base agli orientamenti fin qui espressi dalla Corte dei conti, **l'unica ipotesi** in cui possono ritenersi consentite **procedure autonome** è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante mercato elettronico, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione precedente. Mentre non sussiste possibilità di deroga in caso di acquisti sul libero mercato a condizioni più favorevoli ovvero in caso di difformità parziale rispetto ai prodotti sul mercato elettronico (Corte dei conti per



Il Direttore generale

le Marche, parere 29 novembre 2012 n. 169; ancora più rigorosa, [Corte dei conti Lombardia](#), parere 18 marzo 2013 n. 92).

Con i migliori saluti.

Giuseppe Panassidi

(documento firmato digitalmente)

Domande - Risposte

a cura del dott. Stefano Pozzer Servizio gare e contratti.

D. Se un prodotto si trova all'interno di un Bando in convenzione, vi è l'obbligo di acquistarlo con detto bando lì, oppure rimane possibilità di acquisizione anche presso il Me.Pa?

R. Sul sito www.consip.it è consultabile una specifica Tabella recante l'illustrazione di obblighi/facoltà per gli acquisti di beni e servizi.

È stato peraltro evidenziato che “la stringente formulazione della norma di cui all'art. 1, c. 450, secondo periodo, L. 296/2006 non sembra ammettere eccezioni all'obbligo di acquisizione tramite mercato elettronico, fatta salva l'applicazione – diretta o analogica – della disposizione di cui al secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, che prevede il ricorso ad esso "fermi restando gli obblighi ... previsti al comma 449", con ciò intendendo che, nel caso in cui sia disponibile una convenzione Consip (o regionale), il bene o il servizio può essere acquisito a mezzo del mercato elettronico a condizione che sia comprovato il rispetto dei parametri di prezzo e qualità ivi indicati” (Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo Valle d'Aosta 29/3/2013 n. 7).

D. E' possibile acquistare un prodotto presente sul catalogo senza la necessità di indire una RdO?

R. In generale, c'è la possibilità di acquisire direttamente un bene o un servizio:

- in alcune delle fattispecie disciplinate dall'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 (ad es. in caso di privativa industriale: cfr. art. 57, comma 2, lettera b, da motivare accuratamente);

- in caso di acquisti di beni e servizi in economia, per importi comunque inferiori ad € 40.000 (€ 20.000 in base al nostro regolamento), nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 125, comma 11 segg. del D.lgs. n. 163/2006.

D. In fase di RdO, possiamo invitare 5 aziende a nostra scelta, oppure siamo vincolati nella scelta a qualche criterio? Nel caso in cui sul MEPA non siano presenti almeno 5 operatori per attivare una procedura di offerta economicamente più vantaggiosa, possiamo procedere con l'invito al solo operatore presente sul mercato elettronico?

R. Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006, per gli acquisti in economia “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di (rilievo comunitario pari ad € 200.000,00 oltre IVA), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”.

D. L'obbligo del MEPA è previsto anche per i servizi di cui all'allegato II B del D.lgs. n. 163/2006?

R. Dalla lettura di tale disposizione non si evince, letteralmente, alcuna eccezione per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, tra i quali rientrano i servizi di cui all'allegato II B del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

Tuttavia, la pubblicazione di un bando e l'abilitazione di un fornitore relativamente ad uno o più beni o servizi costituiscono tuttavia presupposti indispensabili per attivare un affidamento ricorrendo al MEPA.

D. L'affidamento alle cooperative sociali di tipo “B” esula dal Me.PA.?

R. Sì, si tratta di disciplina speciale che prevale su quella generale.